Conto corrente con la Posta

Anno 77° — Numero 285

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 10 dicembre 1936 - Anno XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 — 50-033 — 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

(5933)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 19 novembre 1936-XV, n. **2063**.
Determinazione della nuova misura delle tasse scolastiche per i Regi istituti d'istruzione media classica, scientifica, magistrale e tecnica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 6 maggio 1923-I, n. 1054, sull'ordinamento dell'istruzione media e dei Convitti nazionali;
Vista la legge 2 luglio 1929-VII, n. 1272, recante provvedimenti per l'istruzione magistrale;
Vista la legge 15 giugno 1931-IX, n 889, concernente il riordinamento dell'istruzione media tecnica;
Vista la legge 22 dicembre 1932-XI, n. 1824, nella quale è stato convertito il R. decreto-legge 27 agosto 1932-X, n. 1083, recante disposizioni per gli istituti d'istruzione media tecnica;
Visto il R. decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 837, concernente modificazione della misura delle tasse scolastiche dei Regi istituti d'istruzione media;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, che dà facoltà al potere esecutivo di emanare norme giuridiche;
Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Le tasse scolastiche nei Regi istituti d'istruzione media classica, scientifica, magistrale e tecnica, sono stabilite, a decorrere dall'anno scolastico 1936-37, dalle tabelle *A* e *B* annesse al presente decreto, firmate, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente e da quello per l'educazione nazionale.

Art. 2. — Per le tasse e rate di tasse dell'anno scolastico 1936-37, dovute all'atto della iscrizione o comunque scadute anteriormente alla data del presente decreto, restano in vigore le disposizioni del R. decreto 16 aprile 1936-XIV, n. 837.

Art. 3. — Per gli attestati e diplomi relativi all'anno scolastico 1935-36, che siano rilasciati entro il 31 dicembre 1936-XV, è dovuta la correlativa tassa nella misura vigente per detto anno scolastico, purchè il pagamento avvenga entro la data stessa.

Art. 4. — La tassa per il rilascio del diploma di abilitazione tecnica di cui all'art. 66 della legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, è interamente devoluta all'Erario.

Art. 5. — Per riconosciute esigenze straordinarie, a decorrere dal 16 settembre 1936-XIV, il Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, può istituire nelle scuole medie corsi anche in eccedenza al numero stabilito dai Regi decreti-legge 3 agosto 1931-X, n. 1069, e 28 settembre 1934-XII, n. 1662.

Art. 6. — Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservalo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 novembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1936 - Anno XV
Atti del Governo, registro 380, foglio 32. — MANCINI.

TABELLA *A*.

Tasse scolastiche nei Licei classici e scientifici, nei Ginnasi e negli Istituti magistrali.

I. — Esame di ammissione alla 1ª classe ginnasiale o alla 1ª classe del corso inferiore dell'Istituto magistrale . . . . L. 110

II. — Tasse per il Liceo (classico):

Esame di ammissione	» 270
Immatricolazione	» 110
Frequenza per ciascuna classe	» 410
Esame di idoneità	» 185
Esame di maturità	» 470

III. — Tasse per il Liceo (scientifico):

Esame di ammissione	» 270
Immatricolazione	» 120
Frequenza per ciascuna classe	» 410
Esame di idoneità	» 185
Esame di maturità	» 470

IV. — Tasse per il Ginnasio:

Immatricolazione	» 110
Frequenza per ciascuna delle classi 1ª, 2ª e 3ª	» 260
Frequenza per ciascuna delle classi 4ª e 5ª	» 310
Esame di idoneità	» 110
Esame di ammissione alla 4ª classe (per i soli candidati privatisti)	» 140

V. — Tasse per l'Istituto magistrale:

	Maschi	Femmine
Corso inferiore:		
Immatricolazione	L. 55	L. 85
Frequenza per ciascuna classe	» 125	» 185
Esame di idoneità	» 55	» 85
Corso superiore:		
Esame di ammissione	» 75	» 105
Immatricolazione	» 55	» 85
Frequenza per ciascuna classe	» 175	» 265
Esame di idoneità	» 55	» 85
Esame di abilitazione	» 175	» 265
Tassa di diploma di abilitazione	» 115	» 115

N. B. — Le tasse annuali di frequenza sono corrisposte in tre rate trimestrali, la 1ª all'atto dell'iscrizione, la 2ª entro il 31 dicembre, la 3ª entro il 31 marzo.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale: BOTTAI.
Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

TABELLA *B*.

Tasse scolastiche nelle Scuole e negli Istituti di istruzione media tecnica.

Regia scuola tecnica a indirizzo agrario.

Prima iscrizione (immatricolazione)	L. 68
Frequenza per ciascuna classe	» 130
Esame di licenza	» 80
Tassa di diploma	» 75

Regia scuola tecnica a indirizzo industriale.

Prima iscrizione (immatricolazione)	L. 38
Frequenza per ciascuna classe	» 50
Esame di licenza	» 75
Tassa di diploma	» 75

Regia scuola tecnica a indirizzo commerciale.

Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) dell'articolo 51 e alla lettera *b*), n. 1, dell'articolo 52 della legge 15 giugno 1931, n. 889	L. 60
Prima iscrizione (immatricolazione)	L. 88
Frequenza per ciascuna classe	» 170
Esame di idoneità	» 50
Esame di licenza	» 150
Tassa di diploma	» 75

Regia scuola professionale femminile.

Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) dell'articolo 51 e alla lettera *b*), n. 1, dell'articolo 52 della legge 15 giugno 1931, n. 889	L. 50
Prima iscrizione (immatricolazione)	» 38
Frequenza per ciascuna classe	» 60
Esame di idoneità	» 50
Esame di licenza	» 75
Tassa di diploma	» 50

Regia scuola di magistero professionale per la donna.

Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) dell'articolo 51 e al n. 2 dell'articolo 52 della legge 15 giugno 1931, n. 889	L. 50
Prima iscrizione (immatricolazione)	» 58
Frequenza per ciascuna classe	» 160
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 51 della legge 15 giugno 1931, n. 889	» 30
Esame di idoneità di cui alla lettera *c*) dell'art. 53 della legge 15 giugno 1931, n. 889	» 30
Esame di abilitazione all'insegnamento	» 150
Tassa di diploma	» 70

Regio istituto tecnico inferiore isolato e Corso inferiore dei Regi istituti tecnici.

Esame di ammissione	L. 60
Prima iscrizione (immatricolazione)	» 88
Frequenza per ciascuna classe	» 170
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'art. 51 della legge 15 giugno 1931, n. 889	» 50
Esame di idoneità di cui alla lettera *a*) dell'art. 53 della legge citata e all'art. 22 della legge 22 aprile 1932, n. 490	» 50

Regio istituto tecnico agrario.

Corso preparatorio:	
Prima iscrizione (immatricolazione)	L. 88
Frequenza	» 120
Corso superiore:	
Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) dell'art. 51 e alla lettera *a*), n. 4 dell'art. 52 della legge 15 giugno 1931, n. 889	» 60
Esame di ammissione di cui alla lettera *c*), n. 4, dell'art. 52 della legge citata	» 60
Esame di ammissione di cui alla lettera *d*), n. 4, dell'art. 52 della legge citata	» 60
Prima iscrizione (immatricolazione)	» 88
Prima iscrizione (immatricolazione) degli alunni ammessi al Corso superiore dell'Istituto magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b*), n. 4, dell'articolo 52 della legge 15 giugno 1931, n. 889	» 108
Frequenza per ciascuna classe	» 260
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'art. 53 della legge 15 giugno 1931, n. 889	» 70
Esame di abilitazione tecnica	» 120
Tassa di diploma	» 300

Regio istituto tecnico industriale.

Corso preparatorio:	
Prima iscrizione (immatricolazione)	L. 88
Frequenza	» 110
Corso superiore:	
Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) dell'art. 51 e alla lettera *a*), n. 4 dell'art. 52 della legge 15 giugno 1931, n. 889	L. 60
Esame di ammissione di cui alla lettera *c*), n. 4, dell'art. 52 della legge citata	» 60
Esame di ammissione di cui alla lettera *d*), n. 4, dell'art. 52 della legge citata	» 60
Prima iscrizione (immatricolazione)	» 88
Prima iscrizione (immatricolazione) degli alunni ammessi al Corso superiore dell'Istituto magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b*), n. 4, dell'art. 52 della legge 15 giugno 1931, n. 889	» 108
Frequenza per ciascuna classe	» 270
Esame di idoneità di cui alla lett. *b*) dell'art. 53 della legge 15 giugno 1931, n. 889	» 60
Esame di abilitazione tecnica	» 250
Tassa di diploma	» 300

Regio istituto tecnico commerciale
(ad indirizzo amministrativo e mercantile) *e per geometri.*

Corso superiore:

Esame di ammissione di cui alla lett. *a*) dell'art. 51 e alla lett. *a*), n. 4, dell'art. 52 della legge 15 giugno 1931, n. 889	L. 180
Esame di ammissione di cui alla lett. *c*), n. 4 dell'art. 52 della legge citata	» 180
Prima iscrizione (immatricolazione)	» 88
Prima iscrizione (immatricolazione) degli ammessi al Corso superiore dell'Istituto magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lett. *b*), n. 4, dell'art. 52 della legge 15 giugno 1931, n. 889	» 208
Frequenza per ciascuna classe	» 320
Esame di idoneità di cui alla lett. *b*) dell'art. 51 della legge 15 giugno 1931, n. 889	» 100
Esame di idoneità di cui alla lett. *b*) dell'art. 53 della legge citata	» 150
Esame di abilitazione tecnica	» 250
Tassa di diploma	» 300

Regio istituto tecnico nautico.

Corso superiore:

Esame di ammissione di cui alla lett. *a*) dell'art. 51 e alla lett. *a*), n. 4, dell'art. 52 della legge 15 giugno 1931, n. 889	L. 150
Esame di ammissione di cui alla lett. *c*), n. 4, dell'art. 52 della legge citata	» 150
Prima iscrizione (immatricolazione)	» 88
Prima iscrizione (immatricolazione) degli ammessi al Corso superiore dell'Istituto magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lett. *b*), n. 4, dell'art. 52 della legge 15 giugno 1931, n. 889	» 208
Frequenza per ciascuna classe	» 320
Esame di idoneità di cui alla lett. *b*) dell'art. 51 della legge 15 giugno 1931, n. 889	» 100
Esame di abilitazione tecnica	» 250
Tassa di diploma	» 300

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale: BOTTAI. *Il Ministro per le finanze:* DI REVEL.

REGIO DECRETO 1° ottobre 1936-XIV, n. 2064.
Approvazione dello statuto della libera Università cattolica del « Sacro Cuore » di Milano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto lo statuto della libera Università cattolica del « Sacro Cuore » di Milano, approvato con R. decreto 25 novembre 1926-V, n. 2413, e modificato con R. decreto 14 luglio 1927-V, n. 1734, e successivi;

Veduto lo statuto dell'Istituto superiore pareggiato di magistero « Maria Immacolata » di Milano, approvato con R. decreto 16 luglio 1925-III, n. 1531, e modificato con R. decreto 24 maggio 1926-IV, numero 1107, e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;

Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071;

Veduti i Regi decreti 28 novembre 1935-XIV, n. 2044, e 7 maggio 1936-XIV, n. 882;

Veduto il R. decreto 13 febbraio 1936-XIV, n. 325, con cui l'Istituto superiore pareggiato di magistero « Maria Immacolata » di Milano è stato aggregato alla libera Università del « Sacro Cuore » della stessa sede come Facoltà;

Vedute le proposte relative allo statuto della libera Università predetta;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — È abrogato lo statuto dell'Istituto superiore pareggiato di magistero « Maria Immacolata » di Milano, approvato e modificato con i Regi decreti sopraindicati.

Art. 2. — Le norme contenute nello statuto della libera Università cattolica del « Sacro Cuore » di Milano, approvato e modificato coi Regi decreti sopra indicati, eccettuate soltanto quelle relative alle Scuole di perfezionamento, sono sostituite dalle norme contenute nel testo annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° ottobre 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

DE VECCHI DI VAL CISMON.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1936 - Anno XV
Atti del Governo, registro 380, foglio 7. — MANCINI.

Statuto della libera Università cattolica del « Sacro Cuore » di Milano.

CAPO I. — COSTITUZIONE DELL'UNIVERSITÀ.

Art. 1. — L'Università cattolica del « Sacro Cuore » di Milano ha lo scopo di contribuire allo sviluppo degli studi e di preparare i giovani alle ricerche scientifiche, agli uffici pubblici e alle professioni liberali con una istruzione superiore adeguata a una educazione morale informata ai principi del Cattolicismo.

L'Università cattolica appartiene alla categoria delle Università di cui al n. 2 dell'art. 1 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.

Art. 2. — L'Università cattolica è costituita:
della Facoltà di giurisprudenza;
della Facoltà di scienze politiche;
della Facoltà di lettere e filosofia;
della Facoltà di magistero.

Nella Facoltà di scienze politiche è costituita la Scuola di statistica.

CAPO II. — DELLE AUTORITÀ ACCADEMICHE.

Art. 3. — Salva la competenza delle altre autorità accademiche, al Consiglio di amministrazione spetta il governo dell'Università.

Il Consiglio di amministrazione si compone:

a) del rettore, che ne è il presidente;

b) di un membro eletto dal Collegio generale dei professori tra i professori ordinari;

c) di sei membri nominati dall'ente morale « Istituto Giuseppe Toniolo di studi superiori »;

d) di un rappresentante della Santa Sede, di cittadinanza italiana;

e) di un rappresentante del Governo scelto dal Ministro per l'educazione nazionale.

Tutti durano in carica tre anni e possono essere confermati o rieletti

Il Consiglio d'amministrazione nomina nel proprio seno una Giunta. Questa è composta del rettore che la presiede e di quattro membri scelti in seno al Consiglio d'amministrazione. I membri della Giunta durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Alla Giunta spetta:

a) di prendere, sotto la propria responsabilità, i provvedimenti urgenti salvo ratifica da parte del Consiglio d'amministrazione;

b) di assistere il rettore nell'amministrazione e nel governo dell'Università.

Il rettore è nominato dal Consiglio d'amministrazione fra i professori di ruolo.

Art. 4. — Il Consiglio di ciascuna Facoltà si compone di regola di tutti i professori ufficiali che appartengono ad essa; si compone dei soli professori di ruolo quando debbano trattarsi argomenti riguardanti il loro stato giuridico.

CAPO III. — ORDINAMENTO DEGLI STUDI.

SEZIONE I. — *Disposizioni comuni alle quattro Facoltà.*

Art. 5. — L'anno accademico si divide in due semestri, l'inizio e la fine dei quali sono determinati dal Senato accademico entro i termini fissati dalle norme concernenti l'ordinamento universitario per ciò che riguarda la durata ordinaria dell'anno accademico, e in modo che l'eventuale intervallo fra di essi sia compreso nel numero dei giorni di vacanza che per le stesse norme sono da ripartirsi durante l'anno accedemico stesso oltre i giorni riconosciuti come festivi dallo Stato.

Art. 6. — Nell'Università sono conferite le seguenti lauree e diplomi:

nella Facoltà di giurisprudenza: la laurea in giurisprudenza;
nella Facoltà di scienze politiche: la laurea in scienze politiche e la laurea in economia e commercio;
nella Facoltà di lettere e filosofia: la laurea in lettere e la laurea in filosofia;

nella Facoltà di magistero: la laurea in materie letterarie, la laurea in pedagogia, la laurea in lingue e letterature straniere e il diploma di abilitazione alla vigilanza nelle Scuole elementari;
nella Scuola di statistica: il diploma in statistica.

Art. 7. — Gli studi per il conseguimento di ciascuna laurea durano quattro anni.
Gli studi per il conseguimento del diploma rilasciato dalla Scuola di statistica durano due anni.
Gli studi per il conseguimento del diploma di abilitazione alla vigilanza nelle Scuole elementari durano tre anni.

Art. 8. — Gli insegnamenti sono impartiti sotto forma di lezioni cattedratiche, di colloqui e di esercitazioni orali e scritte o, richiedendolo la materia, di esercitazioni di laboratorio.

Art. 9. — Per gli studenti delle Facoltà è istituito un corso di « Esposizione della dottrina e della morale cattolica » di otto semestri.

Art. 10. — I corsi a titolo privato che, per la materia d'insegnamento e per la forma sotto cui è impartita, per il carattere, il programma e la estensione sono ritenuti equivalenti ai corsi di insegnamento ufficiale, possono essere riconosciuti come pareggiati con deliberazione del Consiglio della rispettiva Facoltà.

SEZIONE II. — *Disposizioni particolari per la Facoltà di giurisprudenza.*

Art. 11. — Gli insegnamenti per la laurea in giurisprudenza sono i seguenti:

Insegnamenti fondamentali:
1. Istituzioni di diritto privato.
2. Istituzioni di diritto romano.
3. Filosofia del diritto.
4. Storia del diritto romano.
5. Storia del diritto italiano (biennale).
6. Economia politica corporativa.
7. Diritto finanziario e scienza delle finanze.
8. Diritto costituzionale.
9. Diritto ecclesiastico.
10. Diritto romano (biennale).
11. Diritto civile (biennale).
12. Diritto commerciale.
13. Diritto corporativo.
14. Diritto processuale civile.
15. Diritto internazionale.
16. Diritto amministrativo (biennale).
17. Diritto e procedura penale (biennale).

Insegnamenti complementari:
1. Statistica.
2. Medicina legale e delle assicurazioni.
3. Diritto canonico.
4. Diritto coloniale.
5. Diritto industriale.
6. Diritto agrario.
7. Psicologia sperimentale.

Art. 12. — Sono inoltre tenute esercitazioni di:
diritto civile, con particolare riguardo all'arte notarile;
diritto commerciale, con particolare riguardo all'amministrazione fallimentare;
diritto processuale civile, sotto il nome di pratica giudiziaria e forense civile;
diritto amministrativo, con particolare riguardo alla giustizia amministrativa;
diritto e procedura penale, sotto il nome di pratica giudiziaria e forense penale;
diritto internazionale, con particolare riguardo al diritto internazionale privato.

SEZIONE III. — *Disposizioni particolari per la Facoltà di scienze politiche.*

Art. 13. — Gli insegnamenti per la laurea in scienze politiche sono i seguenti:

Insegnamenti fondamentali:
1. Dottrina dello Stato.
2. Istituzioni di diritto privato.
3. Istituzioni di diritto pubblico (biennale).
4. Diritto internazionale.
5. Diritto corporativo.
6. Diritto pubblico comparato.
7. Storia moderna (biennale).
8. Storia e dottrina del Fascismo.
9. Storia delle dottrine politiche.
10. Storia e politica coloniale.
11. Storia dei trattati e politica internazionale.
12. Geografia politica ed economica.
13. Economia politica corporativa.
14. Politica economica e finanziaria.
15. Statistica.

Insegnamenti complementari:
1. Sociologia.
2. Contabilità di Stato.
3. Storia delle dottrine economiche.

Art. 14. — Sono inoltre tenute esercitazioni di:
storia dei trattati e politica internazionale, con particolare riguardo allo stile diplomatico;
statistica.

Art. 15. — Gli insegnamenti per la laurea in economia e commercio sono i seguenti:

Insegnamenti fondamentali:
1. Istituzioni di diritto privato.
2. Istituzioni di diritto pubblico.
3. Diritto commerciale (biennale).
4. Diritto internazionale.
5. Matematica generale e finanziaria (biennale).
6. Statistica metodologica ed economica (biennale).
7. Economia politica corporativa (biennale).
8. Diritto finanziario e scienza delle finanze.
9. Economia e politica agraria.
10. Politica economica e finanziaria.
11. Storia economica.
12. Geografia economica (biennale).
13. Ragioneria generale ed applicata (biennale).
14. Tecnica commerciale, industriale, bancaria e professionale (biennale).
15. Merceologia.
16. Lingua francese o spagnola (triennale).
17. Lingua inglese o tedesca (triennale).

Insegnamenti complementari:
1. Diritto industriale.
2. Diritto amministrativo.
3. Diritto processuale civile.
4. Demografia.
5. Diritto corporativo.
6. Lingua araba.
7. Lingua ungherese.

Art. 16. — Sono inoltre tenute esercitazioni di:
statistica metodologica ed economica;
ragioneria generale ed applicata;
tecnica commerciale, industriale, bancaria e professionale;
merceologia.

Art. 17. — Gl'insegnamenti per il diploma in statistica sono i seguenti:

Insegnamenti fondamentali:
1. Statistica metodologica - corso elementare.
2. Statistica economica - corso elementare (biennale).
3. Statistica giudiziaria e sociale.
4. Antropologia e statistica sanitaria.
5. Demografia.
6. Geografia politica ed economica.

Insegnamenti complementari:
1. Economia politica corporativa - corso elementare.
2. Sociologia.

Art. 18. — Sono inoltre tenute esercitazioni di:
statistica metodologica;
statistica economica;
statistica giudiziaria e sociale;
antropometria e statistica sanitaria.

SEZIONE IV. — *Disposizioni particolari per la Facoltà di lettere e filosofia.*

Art. 19. — Gl'insegnamenti per la laurea in lettere sono i seguenti:

Insegnamenti fondamentali:
1. Letteratura italiana (biennale).
2. Letteratura latina (biennale).
3. Letteratura greca (biennale).
4. Filologia romanza (biennale).
5. Glottologia (biennale).
6. Storia greca e storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana) (biennale).
7. Storia medioevale.
8. Storia moderna.
9. Archeologia e storia dell'arte antica.
10. Storia dell'arte medioevale e moderna (biennale).
11. Geografia.

12. Filosofia (con scelta fra gl'insegnamenti di filosofia teoretica, filosofia morale e storia della filosofia).

Insegnamenti complementari:

a) gruppo classico:

1. Sanscrito.
2. Grammatica greca e latina.
3. Papirologia.
4. Antichità greche e romane.
5. Filologia e storia bizantina.
6. Archeologia cristiana.
7. Letteratura cristiana antica.
8. Uno degli insegnamenti filosofici che non sia stato prescelto come fondamentale.

b) gruppo storico filologico moderno:

1. Lingua e letteratura francese.
2. Lingua e letteratura tedesca.
3. Lingua e letteratura inglese.
4. Lingua e letteratura spagnola.
5. Lingua e letteratura romena.
6. Lingua e letteratura ungherese.
7. Storia della letteratura latina medioevale.
8. Filologia germanica.
9. Paleografia e diplomatica.
10. Storia della Chiesa.
11. Storia del Risorgimento.
12. Biblioteconomia e bibliografia.
13. Uno degli insegnamenti filosofici che non sia stato prescelto come fondamentale.

c) gruppo storico filologico orientale:

1. Sanscrito.
2. Ebraico e lingue semitiche comparate.
3. Assiriologia ed archeologia orientale.
4. Lingua e letteratura araba.
5. Uno degli insegnamenti filosofici che non sia stato prescelto come fondamentale.

Art. 20. — Sono inoltre tenute per gli studenti di tutti tre i gruppi le esercitazioni di:

lingua italiana;
lingua latina;
lingua greca;
lingua francese;
lingua inglese;
lingua tedesca.

Art. 21. — Gli insegnamenti per la laurea in filosofia sono i seguenti:

Insegnamenti fondamentali:

1. Letteratura italiana (biennale).
2. Letteratura latina (biennale).
3. Storia greca e storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana) (biennale).
4. Storia medioevale.
5. Storia moderna.
6. Storia della filosofia (biennale).
7. Filosofia teoretica (biennale).
8. Filosofia morale (biennale).
9. Pedagogia (biennale).
10. Un insegnamento scelto fra i seguenti: psicologia sperimentale o una delle discipline biologiche, fisiche, chimiche o matematiche.

Insegnamenti complementari:

1. Filosofia del diritto.
2. Storia della filosofia antica.
3. Storia della filosofia medioevale.
4. Psicologia sperimentale.
5. Storia del diritto italiano.
6. Storia delle dottrine politiche.
7. Storia delle dottrine economiche.
8. Letteratura greca.

Art. 22. — Sono inoltre tenute le esercitazioni di:

lingua francese;
lingua inglese;
lingua tedesca;
filosofia teoretica;
storia della filosofia;
psicologia sperimentale;
pedagogia.

Art. 23. — L'insegnamento biennale di « storia greca e storia romana con esercitazioni di epigrafia romana », può essere scisso nei due insegnamenti annuali di « storia greca » e di « storia romana con esercitazioni di epigrafia romana ».

I due insegnamenti annuali di « storia medioevale » e di « storia moderna » possono essere riuniti nell'unico insegnamento biennale di « storia medioevale e moderna ».

SEZIONE V. — *Disposizioni particolari per la Facoltà di magistero.*

Art. 24. — Gli insegnamenti per la laurea in materie letterarie sono i seguenti:

Insegnamenti fondamentali del 1° biennio:

1. Lingua e letteratura italiana (biennale).
2. Lingua e letteratura latina (biennale).
3. Storia (biennale).
4. Geografia (biennale).
5. Storia della filosofia.

Insegnamenti complementari del 1° biennio:

1. Lingua e letteratura moderna straniera a scelta (biennale).
2. Grammatica latina.
3. Filologia romanza.
4. Filologia germanica.
5. Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica.
6. Storia dell'arte medioevale e moderna.

Insegnamenti fondamentali del 2° biennio:

1. Lingua e letteratura italiana (biennale).
2. Lingua e letteratura latina (biennale).
3. Storia (biennale).
4. Geografia.
5. Pedagogia.

Insegnamenti complementari del 2° biennio:

1. Lingua e letteratura moderna straniera (la medesima scelta nel 1° biennio).
2. Filologia romanza.
3. Filologia germanica.
4. Storia dell'arte medioevale e moderna.

Art. 25. — Sono inoltre tenute le esercitazioni di:

lingua italiana;
lingua latina;
lingua francese;
lingua tedesca;
lingua inglese.

Art. 26. — Gli insegnamenti per la laurea in pedagogia sono i seguenti:

Insegnamenti fondamentali del 1° biennio:

1. Lingua e letteratura italiana (biennale).
2. Lingua e letteratura latina (biennale).
3. Storia della filosofia (biennale).
4. Pedagogia (biennale).
5. Storia.

Insegnamenti complementari del 1° biennio:

1. Lingua e letteratura moderna straniera a scelta (biennale).
2. Filologia romanza.
3. Filologia germanica.
4. Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica.

Insegnamenti fondamentali del 2° biennio:

1. Lingua e letteratura italiana.
2. Lingua e letteratura latina.
3. Storia della filosofia.
4. Filosofia (biennale).
5. Pedagogia.
6. Storia.

Insegnamenti complementari del 2° biennio:

1. Lingua e letteratura moderna straniera (la medesima scelta nel 1° biennio).
2. Psicologia sperimentale.
3. Storia dell'arte medioevale e moderna.

Art. 27. — Sono inoltre tenute le esercitazioni di:

filosofia;
storia della filosofia;
storia;
lingua francese;
lingua tedesca;
lingua inglese;
psicologia sperimentale;
pedagogia.

Art. 28. — Gli insegnamenti per la laurea in lingue e letterature straniere sono i seguenti:

Insegnamenti fondamentali del 1° biennio:

1. Lingua e letteratura italiana (biennale).
2. Lingua e letteratura latina (biennale).
3. Lingua e letteratura francese (biennale).
4. Lingua e letteratura tedesca (biennale).
5. Lingua e letteratura inglese (biennale).
6. Lingua e letteratura spagnola (biennale).
7. Geografia.

Insegnamenti fondamentali del 2° biennio:

1. Lingua e letteratura moderna straniera nella quale lo studente intende approfondire i suoi studi per il conseguimento della laurea (biennale).
2. Filologia romanza.
3. Filologia germanica.
4. Storia medioevale e moderna (biennale).

Insegnamenti complementari del 2° biennio:

1. Storia della filosofia.
2. Filosofia.
3. Pedagogia.
4. Storia dell'arte medioevale e moderna.

Art. 29. — Sono inoltre tenute le esercitazioni di:

lingua francese;
lingua tedesca;
lingua inglese.

Art. 30. — Gli insegnamenti per il diploma di abilitazione alla vigilanza nelle Scuole elementari sono i seguenti:

Insegnamenti fondamentali:

1. Pedagogia (triennale).
2. Lingua e letteratura italiana (biennale).
3. Lingua e letteratura latina (biennale).
4. Storia (biennale).
5. Geografia (biennale).
6. Storia della filosofia (biennale).
7. Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica.
8. Igiene.

Insegnamenti complementari:

1. Lingua moderna straniera a scelta (biennale).

Art. 31. — Sono inoltre tenute le esercitazioni di:

lingua italiana;
lingua latina;
lingua tedesca;
lingua francese;
lingua inglese;
storia.

CAPO IV. — Degli insegnanti.

Art. 32. — L'insegnamento ufficiale è impartito da professori di ruolo e da incaricati.

Art. 33. — Il ruolo organico dei posti di professore è determinato nella tabella n. 1 annessa al presente statuto.

L'anzianità è determinata dalla data di nomina a professore universitario di ruolo.

Art. 34. — Nessuno può essere nominato professore di ruolo o incaricato o esercitare la libera docenza se non è stato concesso il nulla osta dalla Santa Sede, da rilasciarsi a norma ed agli effetti dell'art. 40 del Concordato fra la Santa Sede e lo Stato italiano.

Art. 35. — Entro il mese di aprile i presidi formulano le proposte per gli incarichi d'insegnamento.

Entro il mese di maggio il rettore, udito il Senato accademico, su deliberazione conforme del Consiglio d'amministrazione, conseguito il nulla osta dal Ministro per l'educazione nazionale, assegna gli incarichi medesimi.

Art. 36. — L'insegnamento del corso di « esposizione della dottrina e della morale cattolica » è affidato dal rettore a sacerdoti designati dal Consiglio d'amministrazione.

Art. 37. — I professori incaricati, quando vengano meno ai doveri inerenti al loro ufficio, possono essere revocati in qualsiasi tempo.

Il rettore, sentito l'interessato, dà comunicazione dei fatti che sono oggetto d'imputazione e delle prove raccolte al Consiglio di amministrazione il quale, dopo che l'incolpato ha presentato le sue difese a voce o per iscritto, delibera in merito, previo parere del Senato accademico.

Art. 38. — Gli stipendi e gli aumenti periodici di stipendio dei professori di ruolo sono determinati nell'annessa tabella n. 2, in conformità a quanto dispone il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, per i professori di ruolo delle Regie università.

I professori trasferiti dalle Regie università o dai Regi istituti superiori entrano in ruolo con lo stipendio di cui erano provvisti all'atto del trasferimento, quali professori di ruolo presso le medesime Università o Istituti.

I professori trasferiti da Università o da Istituti superiori liberi entrano in ruolo con lo stipendio che ad essi spetterebbe se fossero trasferiti in Regie università o Regi istituti.

Al rettore è assegnata una indennità di carica non valutabile agli effetti della pensione, determinata nella stessa tabella n. 2, è corrispondente alla indennità assegnata dal testo unico delle leggi sull'istruzione superiore ai rettori delle Regie università.

Qualsiasi modificazione allo stato economico o alla indennità di carica che in seguito venisse apportata per i professori di ruolo o per i rettori delle Regie università s'intende estesa anche ai professori di ruolo e al rettore dell'Università cattolica.

Art. 39. — Ai professori di ruolo è assicurato il trattamento di quiescenza, che le norme vigenti di legge fanno ai professori di ruolo delle Regie università.

Qualunque modificazione, che venisse apportata in seguito circa il trattamento di quiescenza dei professori di ruolo delle Regie università, s'intende estesa ai professori di ruolo della Università cattolica.

Art. 40. — Al professore dispensato dal servizio in base all'articolo 110, comma ultimo, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, quando non vi sia luogo ad applicare il trattamento di quiescenza, è assegnata una indennità fissata dal Consiglio di amministrazione e commisurata all'anzianità, avuto riguardo ai motivi della dispensa dal servizio.

Art. 41. — Le retribuzioni per i professori incaricati vengono stabilite, volta per volta, ed anno per anno dal Consiglio di amministrazione, a norma dell'art. 112, comma primo, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore e a norma dell'art. 9, comma 2°, del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071.

CAPO V. — Dei lettori, aiuti ed assistenti.

Art. 42. — Alle cattedre di lingua e letteratura possono essere assegnati lettori.

A qualunque cattedra d'insegnamento ufficiale può essere assegnato personale assistente il quale comprende:

aiuti e assistenti ordinari;
aiuti e assistenti volontari.

I lettori hanno per loro mansione di curare, sotto la direzione del professore ufficiale della materia, le esercitazioni di lingua e letteratura.

Gli aiuti e gli assistenti hanno per loro mansione di coadiuvare il professore nell'attività didattica e scientifica.

Art. 43. — Il numero dei posti di lettore e del personale assistente è determinato a seconda dei bisogni dal Consiglio di amministrazione.

Art. 44. — Gli aiuti e gli assistenti sono nominati a norma degli articoli 12, 13, 14 del R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, numero 1071.

I lettori sono nominati a norma dell'art. 136 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.

Art. 45. — Durante la vacanza, fino all'espletamento del concorso, l'ufficio di lettore, di aiuto e di assistente può essere coperto a titolo di provvisorio incarico.

Art. 46. — L'incarico provvisorio è conferito con decreto rettorale, previa deliberazione del Consiglio d'amministrazione, sentita la indicazione del professore ufficiale della materia.

Art. 47. — Oltre i lettori, gli aiuti e gli assistenti retribuiti, di cui agli articoli precedenti, possono essere nominati aiuti e assistenti volontari fra i laureati e diplomati, esclusi i parenti ed affini del professore ufficiale fino al quarto grado incluso.

Gli aiuti e gli assistenti volontari sono nominati con decreto rettorale su proposta del professore titolare della cattedra o del direttore dell'Istituto cui vengono assegnati.

La nomina, previo un periodo di prova di tre mesi, è fatta per un anno accademico, salvo conferma in seguito a proposta del professore della materia.

Art. 48. — Gli aiuti e gli assistenti, sotto la direzione del titolare della cattedra, hanno la responsabilità immediata dei servizi cui sono specialmente addetti. Possono inoltre avere il compito dal titolare della cattedra di sviluppare una qualche parte dell'insegnamento ufficiale purchè, se non trattasi di un libero docente, vi sia il parere favorevole del Consiglio di Facoltà.

In nessuno dei casi indicati vi è diritto di speciale compenso.

Art. 49. — In caso di mancanza disciplinare da parte di un lettore, aiuto od assistente, il titolare della cattedra o il capo dell'istituto o laboratorio, qualora non ritenga limitarsi alla sua personale ammonizione, ne fa rapporto al rettore il quale giudica se sia il caso di infliggere la censura.

Ove creda invece che la mancanza sia passibile di misura più grave, il rettore deferisce l'incolpato al Senato accademico che, contestati gli addebiti e uditi gli interessati, è competente ad infliggere a seconda del caso:

1° la sospensione temporanea, parziale o totale dallo stipendio;
2° il ritardo del passaggio a maggiore stipendio per maturato periodo di servizio;
3° la sospensione temporanea dallo stipendio e dal servizio;
4° la destituzione.

Il rettore comunica la punizione deliberata al Consiglio di amministrazione, per l'esecuzione relativa, e agli interessati, ed ordina che ne sia presa nota nel registro di carriera.

Art. 50. — Gli stipendi e gli aumenti periodici di stipendio dei lettori, degli aiuti e degli assistenti sono determinati nella tabella n. 3 annessa al presente statuto.

Art. 51. — E' concessa un'aggiunta di famiglia ai lettori, aiuti ed assistenti.

L'aggiunta di famiglia è assegnata ai coniugati o vedovi con prole minorenne nelle misure di L. 150 per gli aiuti, di L. 135 per gli assistenti, e di L. 130 per i lettori, oltre alle quote complementari di L. 30, di L. 25 e di L. 20 mensili, per ciascun figlio minorenne fino al massimo di tre.

Per ogni figlio minorenne, in più di tre, la quota complementare è assegnata in misura doppia di quelle suindicate.

Art. 52. — Per le aspettative ai lettori, aiuti ed assistenti, valgono le norme in vigore per gli impiegati di Stato. Le aspettative sono accordate dal Consiglio d'amministrazione d'ufficio o su istanza dell'interessato; queste debbono essere documentate e accompagnate, a seconda dei casi, dal parere del titolare della cattedra a cui la persona è addetta.

Al Consiglio d'amministrazione è sempre riservato il controllo sulla esistenza e permanenza dei motivi dell'aspettativa nel modo che riterrà opportuno.

Art. 53. — Il Consiglio d'amministrazione provvede all'applicazione, in quanto effettuabile, ai lettori, aiuti ed assistenti, delle vigenti leggi contro gli infortuni, per l'invalidità e la vecchiaia, per la disoccupazione e contro la tubercolosi.

Art. 54. — Ai lettori, aiuti ed assistenti è concesso il trattamento di quiescenza.

Quanto alla misura della indennità o pensione, ai termini per la liquidazione di essa e al computo del servizio utile si seguono le norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato.

Le dimissioni dall'ufficio devono essere presentate in iscritto.

La dimissione accettata fa perdere ogni diritto a indennità o pensione.

CAPO VI. — Degli studenti, degli esami e delle tasse.

Sezione I. — *Disposizioni comuni alle quattro Facoltà.*

Art. 55. — La domanda d'immatricolazione deve essere corredata, oltre che del titolo di studio e dei documenti richiesti per l'immatricolazione nelle Regie università, dell'attestato di battesimo e di un attestato di buona condotta rilasciato da una autorità ecclesiastica.

Gli studenti stranieri oltre ai documenti richiesti per l'immatricolazione nelle Regie università debbono unire alla domanda soltanto l'attestato di buona condotta rilasciato da una autorità ecclesiastica.

Art. 56. — I titoli di ammissione alle singole lauree e diplomi sono quelli stabiliti dal R. decreto 7 maggio 1936-XIV, n. 882.

Art. 57. — Gli studenti che dopo uno o più anni di corso passano ad altro corso di laurea sono iscritti nel secondo anno di questo coll'obbligo, però, di seguire tutti gli insegnamenti e di sostenere tutti gli esami richiesti per il conseguimento della nuova laurea, salvo gli insegnamenti e gli esami che avessero già frequentati e superati mentre erano iscritti al corso donde hanno fatto passaggio.

Però in caso di passaggio dal corso di giurisprudenza a quello di scienze politiche o di economia e commercio, o al corso di statistica, e viceversa, è ammessa l'iscrizione all'anno di corso successivo a quello compiuto nel corso di provenienza.

I laureati in giurisprudenza, in scienze politiche, in economia e commercio, in lettere e filosofia, i quali aspirino a conseguire una delle lauree rilasciate dall'Università, possono ottenere l'iscrizione all'anno di corso che viene caso per caso stabilito dalla rispettiva Facoltà, con obbligo di seguire gl insegnamenti e superare gli esami che vengono stabiliti dalla Facoltà stessa.

Coloro che hanno conseguito il diploma di abilitazione alla vigilanza nelle Scuole elementari e aspirino a conseguire una delle lauree rilasciate dalla Facoltà di magistero, possono ottenere la iscrizione al terzo anno di corso con l'obbligo di superare gli esami che vengono determinati dal Consiglio di Facoltà.

I diplomati in statistica possono ottenere l'iscrizione al terzo anno dei corsi di giurisprudenza, di scienze politiche, o di economia e commercio e conseguire le rispettive lauree seguendo gli insegnamenti e superando gli esami che vengono determinati dal Consiglio di Facoltà.

In tutti i casi previsti dal presente articolo i richiedenti debbono essere forniti del titolo di studi medi prescritto per l'ammissione al corso di laurea o di diploma a cui aspirano.

Art. 58. — Lo studente che, dopo una ammonizione verbale o scritta, persistesse nell'interno o fuori dell'Università, in una condotta contrastante con lo spirito al quale s'informa l'Università cattolica, può essere invitato dal rettore, udito il preside della Facoltà a cui appartiene, a dichiarare presso quale altra Università intenda trasferirsi. Contro questo provvedimento lo studente può ricorrere al Senato accademico.

Qualora lo studente nello spazio di giorni quindici non dichiari a quale Università intende trasferirsi, il rettore gli rilascia il foglio di congedo per l'Università più vicina.

Art. 59. — Il Senato accademico può dichiarare non valido agli effetti dell'iscrizione il corso che, a cagione della condotta degli studenti, abbia dovuto subire una prolungata interruzione.

Art. 60. — Per essere ammessi agli esami di profitto gli studenti devono presentare domanda al rettore nel termine da questo stabilito.

Gli esami di profitto, di laurea e di diploma hanno luogo in due sessioni: la prima subito dopo la chiusura annuale dei corsi, la seconda un mese innanzi il nuovo anno accademico.

La data degli esami è fissata dal preside, udito il Consiglio di Facoltà.

Art. 61. — Gli esami sono orali.

La prova scritta deve essere sostenuta nei casi indicati nelle tabelle VII, XII, XIV, XV, XVI e XVII, del R. decreto 7 maggio 1936-XIV, n. 882.

Art. 62. — Gli studenti possono variare i piani di studi consigliati purchè in ogni caso rispettino le norme sulle precedenze.

Art. 63. — Gli insegnamenti complementari sono consigliati in ogni piano di studi nel numero minimo prescritto per il rispettivo corso di laurea dal R. decreto 7 maggio 1936-XIV, n. 882. Lo studente, tuttavia, può prendere iscrizione ad un numero maggiore di detti insegnamenti nei limiti di quelli che, per il corso di laurea a cui egli è iscritto, sono impartiti nell'Ateneo.

Art. 64. — I piani di studi previsti dal presente statuto possono, in casi eccezionali di riconosciuta urgenza e fino a quando non sia possibile modificare lo statuto, essere variati col consenso del Ministro per l'educazione nazionale.

Art. 65. — Le Commissioni per gli esami di profitto sono nominate dal preside, su proposta del Consiglio di Facoltà. Esse sono costituite dai professori delle materie su cui verte l'esame e da almeno un libero docente.

In ogni caso la Commissione non può funzionare con meno di tre membri. Il preside della Facoltà provvede a sostituire i commissari che per qualsiasi motivo siano assenti, in modo chè il numero dei membri della Commissione non sia mai inferiore a tre.

Il presidente e il segretario della Commissione sono nominati dal preside della Facoltà.

Art. 66. — La Commissione dà il voto in seduta privata immediatamente dopo l'esame di ciascun candidato. Il presidente della Commissione propone il voto. I singoli commissari votano dopo l'eventuale discussione della proposta.

Art. 67. — La domanda di ammissione all'esame di laurea è presentata al rettore. Al preside spetta di fissare la data dell'esame.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver frequentato per quattro anni il corso di « esposizione della dottrina e della morale cattolica » e sostenuto, in ciascun anno, con esito favorevole, una prova intesa a dimostrare il profitto compiuto.

Art. 68. — L'esame di laurea consiste:

1) nello svolgimento di una dissertazione scritta su tema scelto dallo studente e approvato dalla Facoltà almeno sei mesi innanzi;

2) nella discussione della dissertazione;

3) nello svolgimento orale di tre tesi scelte, in materie diverse, dallo studente e approvate previamente dalla Facoltà, ovvero, a giudizio della medesima, in un esame di coltura generale sulle materie della Facoltà;

4) in una prova pratica, qualora il laureando scelga per tesi di laurea una materia sperimentale.

Art. 69. — Le Commissioni per gli esami di laurea o di diploma si compongono di non meno di sette e non più di undici membri, compreso il preside della Facoltà o il direttore della scuola, che di diritto ne è presidente.

I commissari sono nominati dal rettore su proposta del preside, fra i professori ufficiali; uno almeno deve essere libero docente.

Il rettore provvede a sostituire i commissari assenti.

Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate dal commissario più giovane.

Art. 70. — La Commissione dà il voto immediatamente dopo l'esame e in seduta privata. Udite le relazioni sulle prove, in cui consistette l'esame, vota separatamente l'approvazione del candidato e i punti di merito.

Art. 71. — L'annessa tabella n. 4 determina le tasse e le sopratasse per ciascuna Facoltà in base al testo unico delle leggi sulla istruzione superiore.

Ogni modificazione, che venisse apportata in seguito, relativa alle tasse e sopratasse scolastiche per le Regie università, s'intende estesa all'Università cattolica.

Coloro che hanno conseguito il diploma di abilitazione alla vigilanza nelle Scuole elementari e si iscrivono nella stessa Facoltà di magistero per il conseguimento della laurea in materie letterarie, in pedagogia, in lingue e letterature straniere, giusta l'art. 57, devono pagare la differenza delle tasse e sopratasse scolastiche prescritte per queste lauree.

Nella stessa tabella sono determinate le tasse per la Scuola di statistica.

Art. 72. — L'annessa tabella n. 5 determina i diritti di segreteria dovuti per gli atti di competenza degli uffici dell'Università.

SEZIONE II. — *Disposizioni particolari per la Facoltà di giurisprudenza.*

Art. 73. — Il piano di studi consigliato per la laurea in giurisprudenza è il seguente:

1° anno:
Istituzioni di diritto privato.
Istituzioni di diritto romano.
Storia del diritto romano.
Diritto costituzionale.
Filosofia del diritto.
Economia politica corporativa.

2° anno:
~~Storia del diritto italiano.~~
Diritto romano.
Diritto civile.
Diritto amministrativo.
Diritto e procedura penale.
Diritto finanziario e scienza delle finanze.
Diritto commerciale.
Diritto processuale civile.
Diritto ecclesiastico.
Un insegnamento complementare.

3° anno:
Storia del diritto italiano.
Diritto romano.
Diritto civile.
Diritto amministrativo.
Diritto e procedura penale.
Un insegnametno complementare.

4° anno:
Diritto internazionale.
Diritto corporativo.
Un insegnamento complementare.

Art. 74. — Per essere ammesso all'esame di laurea in giurisprudenza lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti i suddetti insegnamenti fondamentali e almeno in tre da lui scelti fra i complementari.

Art. 75. — L'esame di istituzioni di diritto privato deve essere sostenuto prima degli esami su qualunque materia giuridica. L'esame di istituzioni di diritto romano deve essere sostenuto prima degli esami di diritto romano e di diritto civile; l'esame di diritto costituzionale prima di quello di diritto amministrativo e di diritto corporativo; l'esame di economia politica corporativa prima di quelli di diritto commerciale e di diritto corporativo; l'esame di diritto processuale civile prima di quello di diritto e procedura penale.

SEZIONE III. — *Disposizioni particolari per la Facoltà di scienze politiche.*

Art. 76. — Il piano di studi consigliato per la laurea in scienze politiche è il seguente:

1° anno:
Istituzioni di diritto privato.
Istituzioni di diritto pubblico.
Economia politica corporativa.
Statistica.
Geografia politica ed economica.
Storia moderna.
Storia delle dottrine politiche.
Un insegnamento complementare.

2° anno:
Istituzioni di diritto pubblico.
Storia moderna.
Storia e dottrina del Fascismo.
Dottrina dello Stato.
Un insegnamento complementare.

3° anno:
Diritto pubblico comparato.
Diritto internazionale.
Politica economica e finanziaria.
Storia e politica coloniale.
Un insegnamento complementare.

4° anno:
Diritto corporativo.
Storia dei trattati e politica internazionale.
Un insegnamento complementare.

Art. 77. — Lo studente, che aspira alla laurea in scienze politiche, nella scelta degli insegnamenti complementari deve valersi per due di essi di quelli indicati nell'art. 13 e per due può valersi di qualsiasi altro insegnamento, fondamentale o complementare, impartito nelle altre Facoltà dell'Ateneo; in questo ultimo caso la scelta deve essere approvata dal preside della Facoltà di scienze politiche.

Lo studente è inoltre tenuto a seguire i corsi ed a sostenere le prove di esame in due lingue straniere moderne. Almeno una di esse deve essere la francese, l'inglese o la tedesca; per l'altra lingua è consentita la scelta fra quelle effettivamente insegnate nelle altre Facoltà dell'Ateneo.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gl'insegnamenti fondamentali e almeno in quattro da lui scelti fra i complementari.

Art. 78. — Gli esami di istituzioni di diritto privato e di istituzioni di diritto pubblico devono essere dati prima di qualunque altro esame su materie giuridiche.

Art. 79. — Il piano di studi consigliato per la laurea in economia e commercio è il seguente:

1° anno:
Istituzioni di diritto privato.
Istituzioni di diritto pubblico.
Matematica generale e finanziaria.
Statistica metodologica ed economica.
Economia politica corporativa.
Geografia economica.
Ragioneria generale ed applicata.
Lingua francese o spagnola.
Lingua inglese o tedesca.

2° anno:
Diritto commerciale.
Matematica generale e finanziaria.
Statistica metodologica ed economica.
Economia politica corporativa.
Geografia economica.
Ragioneria generale ed applicata.
Merceologia.
Lingua francese o spagnola.
Lingua inglese o tedesca.

3° anno:
Diritto commerciale.
Diritto internazionale.
Diritto finanziario e scienza delle finanze.
Politica economica e finanziaria.
Tecnica commerciale, industriale, bancaria e professionale.
Lingua francese o spagnola.
Lingua inglese o tedesca.
Un insegnamento complementare.

4° anno:
Economia e politica agraria.
Storia economica.
Tecnica commerciale, industriale, bancaria e professionale.
Un insegnamento complementare.

Art. 80. — Agli effetti della laurea in economia e commercio gli esami di «diritto commerciale» e di «geografia economica» sono unici alla fine del corso biennale; per gli altri insegnamenti biennali è prescritto l'esame alla fine di ciascun corso annuale, dovendosi il primo corso considerare come propedeutico al secondo.

L'insegnamento triennale delle lingue estere comporta per ciascuna una prova scritta ed una orale alla fine del triennio.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gl'insegnamenti fondamentali e almeno in due da lui scelti tra i complementari.

Art. 81. — Gli esami di istituzioni di diritto privato e di istituzioni di diritto pubblico devono essere dati prima di qualunque esame su altre materie giuridiche. L'esame sul primo anno di corso degl'insegnamenti biennali, per cui a norma dell'articolo precedente è prescritto esame separato, deve essere dato prima dell'esame del secondo anno di corso. L'esame di economia politica corporativa deve essere dato prima degli esami di altri insegnamenti economici.

SEZIONE IV. — *Disposizioni particolari per la Scuola di statistica.*

Art. 82. — La Scuola di statistica è annessa alla Facoltà di scienze politiche.

Art. 83. — Il piano di studi consigliato per il diploma di statistica è il seguente:

1° anno:
Statistica metodologica - corso elementare.
Statistica economica - corso elementare.
Geografia politica ed economica.
Due insegnamenti complementari.

2° anno:
Statistica economica - corso elementare.
Statistica giudiziaria e sociale.
Antropometria e statistica sanitaria.
Demografia.
Un insegnamento complementare.

Art. 84. — Agli effetti del conseguimento del diploma in statistica, l'insegnamento biennale di « statistica economica » comporta un esame alla fine di ogni anno.

Gl'insegnamenti complementari possono essere scelti dallo studente anche fra le discipline impartite in altre Facoltà, previa approvazione del preside della Facoltà di scienze politiche.

Per conseguire il diploma lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gl'insegnamenti fondamentali e almeno in tre da lui scelti fra i complementari.

Art. 85. — L'esame di statistica metodologica deve essere dato prima degli altri esami in materie statistiche.

SEZIONE V. — *Disposizioni particolari per la Facoltà di lettere e filosofia.*

Art. 86. — Il piano di studi consigliato per la laurea in lettere è il seguente:

1° anno:
Letteratura italiana.
Letteratura latina.
Letteratura greca.
Archeologia e storia dell'arte antica.
Geografia.
Filosofia, a scelta fra gl'insegnamenti di:
a) filosofia teoretica;
b) storia della filosofia;
c) filosofia morale.
Due insegnamenti complementari.

2° anno:
Letteratura italiana.
Letteratura latina.
Letteratura greca.
Glottologia.
Storia greca e storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana).
Filologia romanza.
Un insegnamento complementare.

3° anno:
Filologia romanza.
Glottologia.
Storia greca e storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana).
Storia medioevale.
Storia dell'arte medioevale e moderna.
Un insegnamento complementare.

4° anno:
Storia moderna.
Storia dell'arte medioevale e moderna.
Un insegnamento complementare.

Art. 87. — Agli effetti della laurea in lettere per gl'insegnamenti biennali l'esame è unico e deve essere sostenuto alla fine del biennio.

Per il conseguimento della laurea in lettere due degli insegnamenti complementari possono essere sostituiti dallo studente, previa approvazione del preside della Facoltà, con altri due scelti fra le discipline impartite nella stessa o in altra Facoltà dell'Ateneo.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in cinque complementari da lui scelti indifferentemente entro uno dei gruppi corrispondenti alla specializzazione classica, storico-filologico-moderna e storico-filologico-orientale.

Lo studente deve sostenere, altresì, una prova scritta di composizione latina.

Art. 88. — Non possono essere ammessi agli esami di letteratura greca nel gruppo classico se non gli studenti che abbiano frequentato anche le esercitazioni di lingua greca; nè possono essere ammessi agli esami di letteratura latina gli studenti i quali non abbiano frequentato anche le esercitazioni di lingua latina; nè possono essere ammessi agli esami di letteratura italiana nel gruppo storico-filologico-moderno gli studenti che non abbiano frequentato le esercitazioni di lingua italiana.

Coloro che prendono iscrizione ai corsi di lingue e letterature moderne straniere sono tenuti a prendere iscrizione anche alle rispettive esercitazioni di lingue.

Art. 89. — Il piano di studi consigliato per la laurea in filosofia è il seguente:

1° anno:
Letteratura italiana.
Letteratura latina.
Storia greca e storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana).
Filosofia teoretica.
Filosofia morale.
Un insegnamento scelto fra i seguenti: psicologia sperimentale o una delle discipline biologiche, fisiche, chimiche o matematiche.
Due insegnamenti complementari.

2° anno:
Letteratura italiana.
Letteratura latina.
Storia greca e storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana).
Filosofia teoretica.
Filosofia morale.
Pedagogia.

3° anno:
Storia medioevale.
Storia della filosofia.
Pedagogia.
Due insegnamenti complementari.

4° anno:
Storia moderna.
Storia della filosofia.
Due insegnamenti complementari.

Art. 90. — Agli effetti della laurea in filosofia per gl'insegnamenti biennali l'esame è unico e deve essere sostenuto alla fine del biennio.

Per il conseguimento della laurea in filosofia lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gl'insegnamenti fondamentali e almeno in sei da lui scelti tra i complementari.

Art. 91. — Lo studente iscritto ai corsi di filosofia teoretica non può darne l'esame se non abbia frequentato un corso di esercitazioni in filosofia teoretica; lo studente iscritto al corso di storia della filosofia non può darne l'esame se non abbia frequentato un corso di esercitazioni in storia della filosofia.

SEZIONE VI. — *Disposizioni particolari per la Facoltà di magistero.*

Art. 92. — Il concorso di ammissione alla Facoltà di magistero consiste:

1. Per coloro che aspirano alla laurea in materie letterarie:
a) nella valutazione dei voti riportati, agli esami per il conseguimento del diploma di abilitazione magistrale, nel gruppo delle materie letterarie;
b) in una prova scritta di cultura generale, per cui sono concesse sei ore di tempo.

2. Per coloro che aspirano alla laurea in pedagogia:
a) nella valutazione dei voti riportati, agli esami per il conseguimento del diploma di abilitazione magistrale, nella filosofia e nella pedagogia;
b) in una prova scritta di cultura generale, per cui sono concesse sei ore di tempo.

3. Per coloro che aspirano alla laurea in lingue e letterature straniere:
a) nella valutazione dei voti riportati nel gruppo di materie letterarie, agli esami per il conseguimento del titolo di studi medi, prescritto per l'ammissione;
b) in una prova scritta di cultura generale, per cui sono concesse sei ore di tempo.

4. Per coloro che aspirano al diploma di abilitazione alla vigilanza nelle Scuole elementari:
a) nella valutazione dei voti riportati, agli esami per il conseguimento del diploma di abilitazione magistrale, nel gruppo delle materie letterarie e nella filosofia e pedagogia;
b) in una prova scritta di cultura generale, per cui sono concesse sei ore di tempo.

Art. 93. — Il piano di studi consigliato per la laurea in materie letterarie è il seguente:

1° anno:
Lingua e letteratura italiana.
Lingua e letteratura latina.
Storia.
Geografia.
Storia della filosofia.
Lingua e letteratura moderna straniera a scelta.
Due insegnamenti complementari.

2° anno:
Lingua e letteratura italiana.
Lingua e letteratura latina.
Storia.
Geografia.
Lingua e letteratura moderna straniera a scelta (la stessa del 1° anno).
3° anno:
Lingua e letteratura italiana.
Lingua e letteratura latina.
Storia.
Geografia.
Pedagogia.
Lingua e letteratura moderna straniera a scelta (la stessa del 1° biennio).
Un insegnamento complementare.
4° anno:
Lingua e letteratura italiana.
Lingua e letteratura latina.
Storia.

Art. 94. — Per essere ammesso al secondo biennio lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gl'insegnamenti fondamentali del primo biennio e in altri tre da esso scelti tra i complementari, uno dei quali deve essere la lingua straniera.

Lo studente deve inoltre sostenere una prova scritta di italiano, una di latino ed una della lingua straniera scelta come insegnamento complementare.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gl'insegnamenti fondamentali del secondo biennio ed almeno in due da lui scelti fra i complementari, uno dei quali deve essere la lingua straniera.

Lo studente deve inoltre sostenere una prova scritta di cultura generale.

Art. 95. — Il piano di studi consigliato per la laurea in pedagogia, è il seguente:
1° anno:
Lingua e letteratura italiana.
Lingua e letteratura latina.
Storia della filosofia.
Pedagogia.
Storia.
Lingua e letteratura moderna straniera a scelta.
Due insegnamenti complementari.
2° anno:
Lingua e letteratura italiana.
Lingua e letteratura latina.
Storia della filosofia.
Pedagogia.
Lingua e letteratura moderna straniera a scelta (la stessa del 1° anno).
3° anno:
Lingua e letteratura italiana.
Lingua e letteratura latina.
Storia della filosofia.
Filosofia.
Pedagogia.
Storia.
Lingua e letteratura moderna straniera a scelta (la stessa del 1° biennio).
4° anno:
Filosofia.
Un insegnamento complementare.

Art. 96. — Per essere ammesso al secondo biennio lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gl'insegnamenti fondamentali del primo biennio ed in tre da lui scelti fra i complementari, uno dei quali deve essere la lingua straniera.

Lo studente deve inoltre sostenere una prova scritta di italiano, una di latino, ed una della lingua straniera scelta come insegnamento complementare.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gl'insegnamenti fondamentali del secondo biennio ed almeno in due da lui scelti fra i complementari, uno dei quali deve essere la lingua straniera.

Lo studente deve inoltre sostenere una prova scritta di cultura generale nelle discipline filosofiche.

Art. 97. — Il piano di studi consigliato per la laurea in lingue e letterature straniere è il seguente:
1° anno:
Lingua e letteratura italiana.
Lingua e letteratura latina.
Lingua e letteratura francese.
Lingua e letteratura tedesca.
Lingua e letteratura inglese.
Lingua e letteratura spagnola.
Geografia.
2° anno:
Lingua e letteratura italiana.
Lingua e letteratura latina.
Lingua e letteratura francese.
Lingua e letteratura tedesca.
Lingua e letteratura inglese.
Lingua e letteratura spagnola.
3° anno:
Lingua e letteratura moderna straniera nella quale lo studente intende approfondire i suoi studi per il conseguimento della laurea.
Filologia romanza.
Storia medioevale e moderna.
Due insegnamenti complementari.
4° anno:
Lingua e letteratura moderna straniera nella quale lo studente intende approfondire i suoi studi per il conseguimento della laurea.
Filologia germanica.
Storia medioevale e moderna.

Art. 98. — Per essere ammesso al secondo biennio lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gl'insegnamenti fondamentali del primo biennio.

Lo studente deve inoltre sostenère una prova scritta di italiano, una di latino, ed una della lingua straniera nella quale intende approfondire i suoi studi per il conseguimento della laurea.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gl'insegnamenti fondamentali del secondo biennio, ed almeno in due da lui scelti fra i complementari.

Lo studente deve inoltre sostenere una prova scritta di cultura generale nella lingua nella quale ha approfondito i suoi studi per il conseguimento della laurea.

Art. 99. — Il piano di studi consigliato per il diploma di abilitazione nelle Scuole elementari è il seguente:
1° anno:
Pedagogia.
Lingua e letteratura italiana.
Lingua e letteratura latina.
Storia della filosofia.
Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica.
Igiene.
Lingua moderna straniera a scelta.
2° anno:
Pedagogia.
Lingua e letteratura italiana.
Lingua e letteratura latina.
Storia.
Geografia.
Storia della filosofia.
Lingua moderna straniera a scelta.
3° anno:
Pedagogia.
Storia.
Geografia.

Art. 100. — Per conseguire il diploma lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gl'insegnamenti fondamentali ed in quello complementare.

Egli deve sostenere inoltre le prove scritte di pedagogia, di italiano, e della lingua straniera.

CAPO VII. — DEL PERSONALE DI SEGRETERIA, DI ECONOMATO E DI BIBLIOTECA.

Art. 101. — L'Università ha un ufficio di segreteria, costituito di un direttore amministrativo e di un applicato.

Possono essere costituiti uffici di segreteria di Facoltà con deliberazione del Consiglio di amministrazione, su proposta della rispettiva Facoltà e parere favorevole del Senato accademico.

Ogni segreteria di Facoltà è costituita di un segretario.

Art. 102. — L'Università ha pure un ufficio di economato e cassa, costituito di un economo e di due applicati.

Art. 103. — Al servizio della biblioteca universitaria provvedono un direttore di biblioteca, un bibliotecario e un applicato di biblioteca.

Art. 104. — Per essere nominati agli uffici di segreteria, di biblioteca e di economato e cassa si richiedono i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;
b) età non inferiore ai 21 anni;
c) titoli di studio o pratica di ufficio, che dimostrino la capacità a coprire utilmente il posto;
d) iscrizione al P. N. F.;
e) sana costituzione fisica e buona condotta morale.

Il giudizio su questi requisiti e la nomina sono di competenza del Consiglio di amministrazione.

Art. 105. — Ai nominati è conferita la stabilità dopo un periodo di sei mesi di prova.

Il conferimento della stabilità è deliberato dal Consiglio di amministrazione, al quale spetta di valutare i risultati della prova con facoltà, in casi eccezionali, di estenderne il periodo fino ad un anno.

Art. 106. — Durante il periodo di prova i nominati possono essere licenziati per gravi motivi riflettenti la condotta personale e l'attitudine a coprire l'ufficio.

I motivi del licenziamento devono essere preventivamente comunicati all'interessato, il quale può presentare le sue deduzioni sia a voce che in scritto.

Art. 107. — Il rettore, per i direttori di segreteria e di biblioteca e per l'economo, e i rispettivi capi di ufficio per gli altri, possono accordare congedi, senza perdita delle competenze, i quali in complesso non eccedano il periodo di un mese per ciascun anno finanziario.

Per quanto riguarda l'aspettativa e i congedi richiesti per comprovati motivi di salute, si applicano le stesse norme che valgono per gli impiegati civili dello Stato.

Fra il 1° marzo ed il 31 luglio non può essere concessa l'aspettativa per motivi di famiglia con scadenza anteriore al 15 ottobre.

Ha termine ugualmente con il 15 ottobre, qualunque sia l'inizio, l'aspettativa per motivi di famiglia concessa per un periodo di tempo superiore ai tre mesi.

Al Consiglio di amministrazione è sempre riservato il controllo sull'esistenza e permanenza dei motivi dell'aspettativa nel modo che ritiene opportuno.

I congedi per motivi di famiglia non possono oltrepassare nel corso dell'anno scolastico la durata complessiva di 15 giorni.

Art. 108. — Le pene disciplinari cui va soggetto il personale di segreteria, di economato e di biblioteca sono:

a) l'ammonizione;
b) la censura;
c) la sospensione fino a quattro mesi;
d) il licenziamento.

Per negligenza nei doveri di ufficio e per tutte le mancanze che non siano tali da ledere l'onore e la dignità dell'impiegato e che non costituiscano gravi insubordinazioni si applicano, secondo i casi, le pene dell'ammonizione o della censura. Per grave insubordinazione, per abituali mancanze ai doveri di ufficio e di irregolarità di condotta e, in genere, per atti che comunque ledano la dignità e l onore dell'impiegato, si applicano, secondo i casi e le circostanze, la sospensione o il licenziamento.

L'ammonizione è data privatamente dal rettore e ha carattere di semplice avvertimento.

Per recidiva nei fatti che abbiano dato luogo all'ammonizione si applica la censura.

Le pene della sospensione e del licenziamento sono inflitte dal Consiglio di amministrazione. L'incolpato può presentare a voce o in iscritto le sue difese.

La pena della sospensione importa la sospensione anche dallo stipendio e la perdita, ad ogni effetto, dell'anzianità per tutto il tempo della sua durata.

Art. 109. — Il personale di segreteria, economato e biblioteca può essere dispensato dal servizio, prima del termine utile per il trattamento di quiescenza:

a) quando non risulti più idoneo alle mansioni di ufficio;
b) quando venga soppresso il posto in seguito a riduzione dei servizi.

Nel caso della lettera *a*) il Consiglio d'amministrazione delibera, sentite le ragioni dell'interessato presentate a voce o in scritto.

La dispensa dal servizio dà diritto ad una indennità corrispondente a tante mensilità quanti sono gli anni di servizio prestato.

Art. 110. — Lo stipendio e gli aumenti periodici dello stipendio per gli impiegati di segreteria, di economato e di biblioteca sono fissati nella tabella n. 6 annessa al presente statuto.

Art. 111. — E' concessa un'aggiunta di famiglia al personale di segreteria, di economato e di biblioteca. L'aggiunta di famiglia è assegnata ai coniugati o vedovi con prole minorenne, nelle misure di L. 150 per il direttore di segreteria e di biblioteca, di L. 135 per il segretario di Facoltà, economo e bibliotecario, e di L. 130 per gli applicati, oltre alle quote complementari di L. 30, L. 25, L. 20 mensili per ciascun figlio minorenne, fino al massimo di tre.

Per ogni figlio minorenne, in più di tre, la quota complementare è assegnata in misura doppia di quelle suindicate.

Art. 112. — Il Consiglio di amministrazione provvede in quanto effettuabile, all'applicazione al personale di segreteria, di economato e di biblioteca, delle vigenti leggi contro gli infortuni, per la invalidità e la vecchiaia, per la disoccupazione e contro la tubercolosi.

Art. 113. — All'impiegato trasferito in altro ufficio dell'Università gli anni di servizio prestati nell'ufficio di provenienza sono calcolati, agli effetti dell'aumento di stipendio, per intero se i due uffici sono retribuiti con pari stipendio, e per due terzi se il nuovo ufficio è retribuito con stipendio maggiore.

Art. 114. — Al personale di segreteria, di economato e di biblioteca è concesso il trattamento di quiescenza.

Quanto alla misura della pensione, ai termini per la liquidazione di essa al computo del servizio utile si seguono le norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato.

Le dimissioni dall'ufficio devono essere presentate in iscritto.

La dimissione accettata fa perdere ogni diritto a pensione.

CAPO VIII. — DEL PERSONALE TECNICO E SUBALTERNO.

Art. 115. — Per i servizi generali dell'Università e per quelli particolari delle singole Facoltà è assunto personale tecnico e subalterno. La nomina e l'assegnazione del personale tecnico e subalterno ai singoli servizi e uffici spettano al rettore.

Art. 116. — Il personale tecnico e subalterno passa in pianta stabile dopo un periodo di sei mesi di prova, che, per giustificati motivi, può essere esteso a non oltre un anno.

Art. 117. — Prima del termine di prova il personale può essere licenziato per gravi motivi riflettenti la condotta o la capacità di rendimento nel servizio.

L'interessato può presentare al Consiglio di amministrazione le sue osservazioni in iscritto o a voce.

Art. 118. — Al personale tecnico e subalterno sono concesse, compatibilmente con le esigenze del servizio, licenze per la durata massima di giorni trenta, per ciascun anno accademico, senza perdita delle competenze.

Art. 119. — Al personale tecnico e subalterno possono essere inflitte le seguenti punizioni disciplinari:

a) la multa;
b) la sospensione dal servizio e dallo stipendio fino a quindici giorni;
c) il licenziamento.

La multa è inflitta dall'economo per mancanze nel servizio, che non siano tali da pregiudicare gravemente il servizio e non costituiscano grave insubordinazione.

Per mancanze più gravi, o per abituale negligenza o insubordinazione, possono essere inflitte, secondo i casi e le circostanze, le pene della sospensione e del licenziamento, le quali sono deliberate dal Consiglio d'amministrazione sentite le difese che l'incolpato può presentare a voce o in iscritto.

Art. 120. — Il personale tecnico e subalterno può essere licenziato con preavviso, per incapacità fisica, intellettuale o morale a continuare la sua prestazione o per riduzione o soppressione dei servizi. Cessando dal servizio, riceve una congrua indennità fissata ogni volta dal Consiglio di amministrazione.

Art. 121. — Gli stipendi e gli aumenti periodici dello stipendio del personale tecnico e subalterno sono fissati nella tabella n. 7 annessa al presente statuto.

CAPO IX. — DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA UNIVERSITÀ.

Art. 122. — L'Istituto « Giuseppe Toniolo » di studi superiori mette gratuitamente a disposizione dell'Università gli immobili in cui questa ha sede, la biblioteca e tutti gli istituti di ricerche e di esercitazioni scientifiche e scolastiche, che ne fanno parte, nello stato di dotazione e di arredamento in cui si trovavano all'atto della costituzione di essa.

I beni di cui al comma precedente, come quelli che successivamente l'Istituto « G. Toniolo » di studi superiori avesse fornito o concesso in uso all'Università, debbono essere iscritti in apposito inventario e non possono tornare a disposizione dell'Istituto concedente, se non quando questo abbia convenientemente e sufficientemente provveduto agli scopi particolari, per i quali i beni stessi erano posti a disposizione dell'Università.

L'Università dispone inoltre di contributi privati e dei proventi che le spettano per legge, con i quali costituisce un proprio patrimonio di cui è tenuto separato regolare inventario.

Quando l'Università avesse per qualsiasi motivo a cessare, oppure ad essere privata della personalità giuridica, o dell'autonomia o del carattere di Università cattolica, il suo patrimonio sarà devoluto all'Istituto « G. Toniolo » di studi superiori, ente fondatore e finanziatore dell'Università stessa, o, in mancanza di esso, ad altro ente avente scopi d'interesse culturale e cattolico da designarsi dalla Santa Sede.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Art. 123. — I professori di ruolo ed il personale di qualsiasi categoria dell'Istituto superiore di magistero « Maria Immacolata » vengono assunti con decreto rettorale dall'Università cattolica del Sacro Cuore ed assegnati alla Facoltà di magistero nello stato di diritto e di fatto in cui si trovano.

TABELLA N. 1.
(Art. 33).

Posti di ruolo dei professori.

Facoltà di giurisprudenza	12
Facoltà di scienze politiche	6
Facoltà di lettere e filosofia	12
Facoltà di magistero	6

TABELLA N. 2.
(Art. 38).

Stipendio dei professori di ruolo e indennità di carica del rettore.

I. — *Stipendio e aumenti periodici di stipendio dei professori.*

UFFICIO	Stipendi e supplementi servizio attivo		
	Iniziale nel grado	al 1° aumento	al 2° aumento
Professori ordinari di 1ª classe	27.500 *2.500* 30.000		
Professori ordinari di 2ª classe (rimangono nel grado 7 anni)	21.000 *2.000* 23.000	23.000 *2.000* 25.000	
Professori ordinari di 3ª classe (rimangono nel grado 8 anni)	17.800 *1.500* 19.300	19.000 *1.500* 20.500	
Professori straordinari (rimangono nel grado almeno 3 anni)	16.000 *1.200* 17.200	16.800 *1.200* 18.000	17.800 *1.200* 19.000

II. — *Indennità di carica del Rettore: annue L. 3000.*

N. B. — Le cifre in corsivo indicano il supplemento di servizio attivo.

TABELLA N. 3.
(Art. 50).

Stipendi e supplementi di servizio attivo attribuiti ai lettori, aiuti ed assistenti.

QUALIFICHE	Stipendio iniziale	Aumenti periodici				Anni richiesti per gli aumenti periodici
Lettori	5.000 *1.500*	5.600 *1.500*	6.200 *1.500*	6.800 *1.500*	7.000 *1.500*	4, 3, 4, 4
Aiuti	10.000 *2.100*	10.500 *2.100*	12.000 *2.100*	12.800 *2.100*	13.500 *2.100*	3, 3, 4, 4
Assistenti	7.300 *1.700*	8.000 *1.700*	8.700 *1.700*	9.300 *1.700*	10.000 *1.700*	2, 2, 3, 3

N.B. — Le cifre in corsivo indicano il supplemento di servizio attivo.

TABELLA N. 4.
(Art. 71).

Tasse e sopratasse scolastiche.

FACOLTÀ E SCUOLE	Tassa di concorso per iscrizione	Tassa di immatricolazione	Tassa annuale di iscrizione	Tassa di laurea o di diploma	Sopratassa speciale annuale	Sopratassa annuale per esame di profitto	Sopratassa per esami di laurea o di diploma
Facoltà di giurisprudenza	—	300	750	300	100	150	75
Facoltà di scienze politiche	—	300	750	300	100	150	75
Facoltà di lettere e filosofia	—	300	400	300	100	150	75
Scuola di statistica	—	300	500	300	100	150	75
Facoltà di magistero:							
per gli studenti che si iscrivono ai corsi per conseguire la laurea in materie letterarie, in pedagogia e in lingue e letterature straniere	50	150	400	150	150	140	75
per gli studenti che si iscrivono ai corsi per conseguire il diploma di abilitazione alla vigilanza nelle Scuole elementari	50	100	300	100	150	100	—

N.B. — La « sopratassa speciale annuale di frequenza » è una tassa dovuta per l'assistenza scolastica prestata agli studenti.

Scuole di perfezionamento.

Tassa d'iscrizione	L. 150
Tassa di diploma	» 200

TABELLA N. 5.
(Art. 72).

Diritti di segreteria.

a) per ogni certificato, copia o estratto di atti o registri (1) . . . . . . L. 5
b) per rilascio del diploma di laurea . . . . » 25

(1) Non compreso il costo della carta bollata e della corrispondente marca.

TABELLA N. 6.
(Art. 110).

Stipendio del personale di segreteria, di economato e di biblioteca.

IMPIEGO	Stipendio iniziale	Dopo un anno	Aumento quinquennale
Direttore amministrativo	10.800	12.000	1.500
Applicato	5.400	6.200	600
Segretario di Facoltà	7.800	8.400	1.000
Economo	9.600	10.800	1.200
Applicato	5.400	6.200	600
Direttore di biblioteca	11.400	12.600	1.500
Bibliotecario	7.800	8.500	1.000
Applicato	5.400	6.200	600

TABELLA N. 7.
(Art. 121).

Stipendio del personale subalterno.

IMPIEGO	Stipendio iniziale	Dopo un anno	Aumento quinquennale
Custode	6.000	6.600	600
Bidello	4.200	4.800	600

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
DE VECCHI DI VAL CISMON.

REGIO DECRETO 15 ottobre 1936-XIV, n. 2065.
Trasformazione del posto di ruolo di maestra di laboratorio presso la Regia scuola professionale femminile di Macerata.

N. 2065. R. decreto 15 ottobre 1936, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il posto di ruolo di maestra di laboratorio « per il ricamo », previsto dallo statuto della Regia scuola professionale femminile di Macerata, viene trasformato in posto di ruolo di maestra di laboratorio « per i merletti ed il ricamo », e ne viene modificato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1936 - Anno XV

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 25 ottobre 1936-XIV, n. 2066.
Soppressione del Comitato tecnico per la previdenza sociale e le assicurazioni private, istituito con R. decreto 13 novembre 1930, n. 1568, ed attribuzione di funzioni consultive alla Corporazione della previdenza e del credito, ai sensi dell'art. 12 della legge 5 febbraio 1934, n. 163.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Capo del Governo in data 23 giugno 1934, relativo alla costituzione della Corporazione della previdenza e del credito;

Ritenuta l'opportunità, in seguito alla costituzione della Corporazione della previdenza e del credito, di sopprimere il Comitato tecnico per la previdenza sociale e le assicurazioni private, istituito con R. decreto 13 novembre 1930, n. 1568;

Visto il 2° ed il 3° comma dell'art. 12 della legge 5 febbraio 1934, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Decreta:

Art. 1. — Il Comitato tecnico per la previdenza sociale e le assicurazioni private, istituito con R. decreto 13 novembre 1930, n. 1568, è soppresso.

Art. 2. — Il parere della Corporazione della previdenza e del credito deve essere richiesto:

a) sui disegni di legge e di regolamenti, concernenti la previdenza sociale e le assicurazioni private;

b) sulla istituzione ed il riconoscimento giuridico di enti di previdenza sociale e sulla concessione di autorizzazioni per l'esercizio delle assicurazioni private;

c) sugli svincoli delle riserve e delle cauzioni;

d) sugli investimenti delle riserve e delle cauzioni, per i quali sia richiesta l'autorizzazione ministeriale;

e) sull'applicazione delle norme concernenti la revoca della autorizzazione, la decadenza ed il divieto di operare, nonchè la liquidazione delle imprese ed istituti di assicurazione e di riassicurazione;

f) sugli statuti degli enti, le condizioni di polizza, le basi tecniche, i modelli dei bilanci preventivi, dei rendiconti e dei bilanci tecnici;

g) sugli argomenti e sulle materie che attengono ad istituti affini per indole e per scopo a quelli sopraindicati, o che riguardano la diffusione e lo sviluppo della previdenza sociale.

Il presente decreto sarà inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno.

Roma, addì 25 ottobre 1936 - Anno XIV

Il Capo del Governo,
Primo Ministro Segretario di Stato
MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1936-XIV.
Aggiunta di una voce alla tabella III approvata con decreto Ministeriale 22 giugno 1935, in applicazione della legge 22 febbraio 1934, n. 370, sul riposo domenicale e settimanale.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 5, n. 4, della legge 22 febbraio 1934, n. 370, sul riposo domenicale e settimanale;

Vista la tabella III approvata con decreto Ministeriale 22 giugno 1935, indicante le attività il cui funzionamento domenicale corrisponde a ragioni di pubblica utilità;

Sentito il Comitato corporativo centrale;

Decreta:

Alla tabella III approvata con decreto Ministeriale 22 giugno 1935, indicante le attività il cui funzionamento domenicale corrisponde a ragioni di pubblica utilità, è aggiunta la seguente voce:

Numero d'ordine	Natura dell'industria esercitata	Operazioni per le quali è concessa la deroga
29	Alberghi diurni eserciti da concessionari dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, nell'ambito delle stazioni della rete.	Esclusivamente per il servizio dei viaggiatori muniti di recapito di viaggio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 novembre 1936 - Anno XV

(5964) *Il Ministro*: LANTINI.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le comunicazioni, con lettera in data 5 dicembre 1936-XV, ha inviato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge relativo alla conversione in legge del R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 2042, riguardante modificazioni alla legge 23 luglio 1896, n. 318, nella parte relativa alla tassa di ancoraggio per le navi che compiono crociere turistiche, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 dicembre 1936-XV, n. 281.

(6031)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le comunicazioni, con lettera in data 5 dicembre 1936-XV, ha inviato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge relativo alla conversione in legge del R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 2044, che porta modificazione al R. decreto 17 settembre 1925, n. 1819, riguardante la costituzione delle Commissioni d'inchiesta sui sinistri marittimi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 dicembre 1936-XV, n. 281.

(6032)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli art. 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 8 — Numero del certificato provvisorio: 9156 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 30 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: La Spezia — Intestazione: Garibotti Angelo fu Giovanni, domiciliato a Buenos Aires — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 9 — Numero del certificato provvisorio: 20945 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 6 febbraio 1927 — Ufficio di emissione: Salerno — Intestazione: Durante Antonino fu Antonio — Capitale: L. 500.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, addì 31 luglio 1936 - Anno XIV

(3108) *Il direttore generale*: POTENZA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 37.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 238 — Data: 17 aprile 1936 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Brescia — Intestazione: Lucchini Fulvio fu Giacomo — Titoli del Debito pubblico: cons. 5 %, capitale L. 1000.

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 154 — Data: 17 aprile 1936 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Brescia — Intestazione: Lucchini Fulvio fu Giacomo — Titoli del Debito pubblico: cons. 5 %, capitale L. 500.

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 552 — Data: 24 novembre 1934 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Catanzaro — Intestazione: Nicotera Luigi fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: cons. 5 %, capitale L. 6000.

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 162 — Data: 21 gennaio 1916 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Banca Italiana di Siena — Intestazione: Frosini Ottorino di Dante — Titoli del Debito pubblico: Prestito naz. 4,50 %, capitale L. 1000.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 23 novembre 1936 - Anno XV

Il direttore generale: POTENZA.

(5852)

CONCORSI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Concorso a sei posti di vice-segretario (grado XI, gruppo A) nel ruolo della carriera amministrativa della Direzione generale della marina mercantile

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto 19 ottobre 1933, n. 1390, col quale vennero stabiliti i nuovi ruoli del personale civile dell'Amministrazione della marina mercantile;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, concernente provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli inscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, contenente norme sulle assunzioni delle donne nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, riguardante i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 116, sulla precisazione delle ricompense al valor militare valutabili agli effetti dei benefici concessi per le benemerenze di guerra;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, sull'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto 2 dicembre 1935, n. 2111, che estende agli invalidi ed agli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale le disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani o congiunti di caduti in guerra;

Visto il R. decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in A. O. le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-1918;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 3 ottobre 1936-XIV, che autorizza fra l'altro, l'espletamento di un concorso per sei posti di vice-segretario nel ruolo del personale amministrativo della Direzione generale della marina mercantile;

Decreta:

Art. 1. — E' indetto un concorso per esame a sei posti di vice-segretario nel ruolo della carriera amministrativa della Direzione generale della marina mercantile (gruppo *A*, grado 11°).

Art. 2. — Al concorso suddetto possono prendere parte coloro che siano in possesso di un dei titoli di studio indicati nel successivo art. 4, che alla data del presente decreto abbiano compiuto l'età di anni 18 e non sorpassata quella di anni 30.

Per gli aspiranti, però, che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, oppure abbiano partecipato alle operazioni militari in A. O. dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, il limite massimo di età è elevato a 35 anni. Per gli invalidi di guerra, gli invalidi per la causa nazionale, quelli divenuti tali in dipendenza dei fatti d'arme avveratisi dal 16 gennaio 1935 per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ed i decorati al valor militare ad anni 39.

Inoltre, per gli inscritti regolarmente al P. N. F. senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, e per i feriti per la causa fascista, per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, che risultino inscritti al Partito stesso ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, i limiti indicati nel comma precedente sono aumentati di quattro anni. Il requisito della ininterrotta inscrizione al P. N. F. da data anteriore alla Marcia su Roma dovrà comprovarsi mediante certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui risiede l'interessato e ratificato da S. E. il Segretario del Partito, o dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice-segretari del Partito stesso. I feriti per la causa fascista dovranno allegare anche il relativo brevetto.

Si prescinde infine dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del presente bando già rivestano la qualità di impiegato civile di ruolo.

Le donne sono escluse dal presente concorso.

Art. 3. — Le domande di ammissione al concorso anzidetto, sottoscritte dall'aspirante, redatte su carta bollata da lire sei e corredate dei documenti indicati al successivo art. 4, dovranno essere presentate o dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale della marina mercantile - Divisione personale e servizi vari) entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nella domanda i candidati debbono indicare con precisione, oltre il loro nome, cognome e paternità, anche il recapito e debbono, inoltre, elencare tutti i documenti che vengono prodotti a corredo di essa.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Il Ministro, con decreto non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Le domande degli invalidi di guerra, debitamente documentate, dovranno pervenire al Ministero per il tramite della sede centrale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra, la quale dovrà unire il certificato di invalidità agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Art. 4. — A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1° estratto dell'atto di nascita;

2° diploma originale o copia autenticata da notaio di una delle seguenti lauree conseguita in una Università o Istituto superiore del Regno: in giurisprudenza, in scienze politiche; in scienze sociali; in scienze politiche e sociali; in scienze sociali, economiche e politiche; in scienze sindacali; in scienze economico-commerciali; in scienze politiche ed amministrative; in scienze applicate alla carriera diplomatico-consolare, in scienze economiche e marittime.

I laureati nella sessione immediatamente anteriore alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, hanno facoltà di esibire un certificato dell'Università, debitamente vistato dal rettore o capo dell'Istituto superiore, attestante il conseguimento della laurea, salvo ad esibire il diploma originale o la copia autentica di esso all'atto della eventuale nomina.

I cittadini italiani divenuti tali in relazione al trattato di pace potranno produrre titoli di Istituti di istruzione superiore corrispondenti del cessato regime austro-ungarico;

3° certificato dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4° certificato generale rilasciato dal competente ufficio del casellario giudiziale;

5° certificato di buona condotta, civile, morale e politica, rilasciato dal podestà del Comune di abituale residenza dell'aspirante;

6° certificato comprovante la iscrizione del candidato, a seconda dell'età al P. N. F., ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili di combattimento. Detto certificato, rilasciato dal segretario federale della Federazione fascista della Provincia in cui ha domicilio il candidato, deve contenere l'indicazione della data di iscrizione.

L'iscrizione non è richiesta pei mutilati o invalidi di guerra.

Ove il candidato sia inscritto al P. N. F. da data anteriore al 28 ottobre 1922, senza interruzione, o abbia riportato ferite per la causa fascista, dovrà fornire la prova documentata nel modo indicato al penultimo capoverso dell'art. 2 del presente decreto.

Gli italiani non regnicoli e gli italiani all'estero dovranno produrre un certificato di iscrizione ai Fasci all'estero, redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero. Tale certificato dovrà essere vistato, per ratifica, da S. E. il Segretario del Partito o dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice-segretari del Partito stesso, nel caso in cui attesti la appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

I certificati di appartenenza al P. N. F. dei sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno essere firmati dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre quelli rilasciati a cittadini sammarinesi residenti nel Regno, saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza.

I certificati ante-Marcia su Roma dei sammarinesi, invece, rilasciati secondo il caso dal Segretario del P. F. S. o dai segretari federali del Regno, dovranno avere il visto di ratifica di S. E. il Segretario del P. N. F. o di un Vice segretario.

Gli appartenenti a categorie per le quali la iscrizione al P. N. F. risulti vietata da superiori disposizioni, dovranno presentare unitamente agli altri documenti la domanda di iscrizione al P. N. F. Detta domanda dovrà essere munita di dichiarazione con la quale l'Amministrazione cui il concorrente appartiene attesti che lo stesso, per i suoi requisiti politici e morali, è degno di aspirare ad essere accolto nel Partito;

7° certificato medico dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti ed imperfezioni che possono influire sul rendimento del servizio. Gli invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale, produrranno il certificato da rilasciarsi dalla autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà eventualmente sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

8° estratto matricolare del servizio militare (certificato dell'esito definitivo di leva per coloro che non abbiano prestato servizio militare), o di inscrizione nelle liste di leva, per chi non abbia raggiunto il 21° anno di età.

I candidati ex combattenti o invalidi di guerra devono produrre copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotato delle benemerenze di guerra, nonchè la dichiarazione integrativa di cui alla circolare 588 del Giornale militare ufficiale del 1922.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'A. O., gli invalidi per la causa nazionale e quelli per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, i figli degli invalidi di guerra, quelli degli invalidi per la causa nazionale e quelli degli invalidi A. O., devono dimostrare la loro qualità mediante certificato rilasciato dalla competente autorità;

9° stato di famiglia rilasciato dal podestà di abituale residenza dell'aspirante. Tale documento deve essere presentato, soltanto, dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole (per i celibi o vedovi senza prole è sufficiente che essi dichiarano per iscritto tale loro stato civile);

10° fotografia, di data recente (formato visita) con la firma dell'aspirante, autenticata dal podestà o dal notaio. La firma del notaio o del podestà deve essere debitamente legalizzata.

Il certificato di cittadinanza italiana, il certificato generale del casellario giudiziale e quello di buona condotta dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della pubblicazione del presente decreto.

Il certificato del segretario federale dei Fasci di combattimento, il certificato medico, lo stato di famiglia e lo stato matricolare (servizi civili) dovranno essere di data non anteriore a quella della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

I documenti allegati alla domanda dovranno essere in regola con le prescrizioni della legge sul bollo ed essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni.

Il certificato generale penale dovrà essere legalizzato dal competente procuratore del Re, quelli di nascita e di cittadinanza dal presidente del Tribunale, o dal pretore del Mandamento nella cui giurisdizione si trova il Comune dal quale gli atti provengono, quello di buona condotta dal prefetto. Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale, dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, o dal podestà, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se il certificato verrà rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie se i certificati vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

Le domande, che, entro il termine come sopra fissato, non saranno pervenute al Ministero (Direzione generale della marina mercantile - Divisione personale e servizi vari) corredate di tutti indistintamente i documenti richiesti, non saranno prese in considerazione. Tuttavia l'Amministrazione potrà concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione di documenti incompleti.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso suddetto debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età di cui i concorrenti debbono essere provvisti alla data del presente decreto.

I candidati che siano impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai nn. 1, 3, 4, 5 e 10; essi sono però tenuti a presentare copia dello stato matricolare e ad esibire, all'atto della presentazione agli esami, il libretto ferroviario.

Gli aspiranti residenti nelle Colonie possono presentare nel termine fissato la sola domanda d'ammissione al concorso, salvo ad integrarla con i prescritti documenti che dovranno pervenire al Ministero almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove.

Art. 5. — La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto Ministeriale, sarà composta come segue:

un consigliere di Stato, presidente;

due funzionari della Direzione generale della marina mercantile di grado non inferiore al 6°, membri;

due professori di Università o di Istituti di istruzione superiore, membri;

un funzionario della predetta Direzione generale, di grado non inferiore all'8°, eserciterà le funzioni di segretario della Commissione.

Occorrendo la Commissione sarà integrata da uno o più professori per gli esami facoltativi di lingue estere.

Art. 6. — Gli esami avranno luogo in Roma, presso il Ministero delle comunicazioni. Direzione generale della marina mercantile, od altra sede che sarà tempestivamente indicata e consterà delle prove scritte e della prova orale specificate nel programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte avranno inizio non prima del 30° giorno, non festivo, dopo il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile del giorno e del luogo in cui saranno tenute tanto le prove scritte, quanto quelle orali.

Art. 7. — I candidati, che intendano sostenere esami facoltativi di lingue estere, debbono indicarlo nelle domande; non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente.

Art. 8. — Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intenderà superata se il candidato non abbia ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La prova facoltativa di lingue estere è limitata alle lingue francese, inglese, tedesca. Per ognuna di esse verrà assegnato un coefficiente da un minimo di 0,10 ad un massimo di 0,30.

Detti coefficienti saranno aggiunti alla votazione complessiva riportata negli esami obbligatori.

Per l'assegnazione di detti coefficienti il candidato dovrà ottenere una votazione di almeno sette decimi nell'esame scritto e sei decimi nell'esame orale.

Art. 9. — La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva, aumentata dell'eventuale coefficiente per la prova facoltativa.

A parità di merito saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, (nel testo approvato col R. decreto 5 luglio 1934, n. 1176), ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi 21 agosto 1921, n. 1312; 6 giugno 1929, n. 1024; 26 luglio 1929, n. 1397 e 11 giugno 1931, n. 777; e nei Regi decreti 8 maggio 1924, n. 843 e 3 gennaio 1926, n. 48. Si osserveranno inoltre gli articoli 6, 8 e 10 del R. decreto 13 dicembre 1933, n. 1706 e 3 del R. decreto 2 dicembre 1935, n. 2111.

Art. 10. — La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle comunicazioni (Marina mercantile) e nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se a giudizio del Consiglio di amministrazione avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado di vice-segretario.

Coloro che, allo scadere del periodo di prova, fossero, invece, ritenuti a giudizio dello stesso Consiglio di amministrazione, non idonei a conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare di altri sei mesi la durata del periodo di prova.

Art. 11. — Al personale assunto in prova, a termine dell'articolo precedente, sarà corrisposto, a senso del decreto 2 luglio 1929 del Ministro per le finanze, durante il periodo di prova l'assegno mensile di L. 800 lorde, da ridursi e aumentarsi a termini di legge e, in quanto sussistano le condizioni prescritte, sarà corrisposta, anche l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari.

Il personale proveniente da altri ruoli conserva, durante il periodo di prova, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e la eventuale aggiunta di famiglia, nonchè il supplemento di servizio attivo, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Art. 12. — Per quanto riguarda la compilazione dei temi da svolgere, le modalità degli esami ed altro non previsto nei precedenti articoli, valgono in quanto applicabili, le disposizioni stabilite dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 novembre 1936 - Anno XV

Il Ministro: BENNI.

PROGRAMMA DEGLI ESAMI.

Prove scritte obbligatorie (durata massima otto ore).

Svolgimento di un tema per ognuno dei seguenti gruppi di materie:

1° diritto costituzionale - amministrativo - corporativo;

2° diritto civile - diritto commerciale - diritto marittimo privato;

3° economia politica e scienze delle finanze.

Prova facoltativa di lingue estere (durata massima ore quattro per ogni lingua).

(Traduzione dall'italiano nella lingua estera).

Prova orale (durata messima ore una).

La prova orale verterà su tutte le materie indicate nel programma delle prove scritte e sulle seguenti:

Diritto amministrativo marittimo (parte 1ª Codice marina mercantile).

Nozioni di diritto penale, con particolare riguardo ai reati marittimi (di cui alla 2ª parte del Codice marina mercantile).

Legge e regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

Nozioni di statistica.

Nozioni di politica commerciale.

Per la prova facoltativa di lingue estere l'esame orale consisterà nella lettura e traduzione di un brano di autore moderno e di una conversazione con l'esaminatore.

Roma, addì 9 novembre 1936 - Anno XV

(5985) *Il Ministro*: BENNI.

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.